

TRA

LEGA CONSUMATORI, con sede in Milano, Via Delle Orchidee n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore

E

AXXO S.p.a., con Sede legale Viale San Gimignano 2, 20146 Milano (MI) e Sede operativa Galleria Gandhi 21 20017 Rho (MI), in persona del legale rappresentante pro tempore

PREMESSO CHE

- Lega Consumatori è nata nel 1971, promossa dalle Acli Milanesi si rapporta con le istituzioni democratiche e con le imprese da soggetto autonomo, libero, indipendente puntando sul principio della lealtà, del rispetto e della valorizzazione di ruoli che pur diversi possono convergere verso gli interessi delle persone, clienti per le imprese, consumatori e utenti per le associazioni dei consumatori.
- Lega Consumatori non svolge attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non intende realizzare alcuna connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione: ai sensi di quanto previsto dal Codice del Consumo, il presente accordo è quindi finalizzato esclusivamente a esigenze di tutela dei consumatori ed educative a favore degli iscritti.
- La Società Axxo S.p.a. offre Prodotti Innovativi per la gestione della Garanzia Convenzionale in nome e per conto dei Rivenditori di Auto, Moto e Camper, provvede alla Tutela ed al Potenziamento del loro Business, con l'obiettivo di Garantire a tutti gli Automobilisti meno rischi e più affidabilità.
- E' intenzione delle parti collaborare nell'interesse dei consumatori, nel rispetto del Codice del Consumo e dell'autonomia reciproca, per offrire servizi di informazione e di risoluzione alternativa delle controversie

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue

- a) Lega Consumatori e Axxo S.p.a. sottoscrivono l'accordo di conciliazione (**all. 1**) che costituisce parte integrante del presente accordo e si impegnano a rispettarlo ed applicarlo, diffondendo la cultura della conciliazione
- b) Lega Consumatori nell'ottica di accrescere il livello di tutela offerto alla generalità dei consumatori, pone in essere procedura di verifica delle pratiche commerciali aziendali (su contratti, pubblicità, offerte promozionali, etc.), con l'obiettivo di esaminare a fondo le policy aziendali così da valutarne la conformità ai principi posti in materia di tutela dei consumatori dall'ordinamento europeo e dalla legislazione nazionale
- c) La Società Axxo S.p.a. prende atto della indipendenza e imparzialità di Lega Consumatori e in particolare si impegna a non condizionarne in alcun modo (né direttamente, né indirettamente) l'autonomia di pensiero, le scelte editoriali, gli esiti di qualsivoglia attività, studio o ricerca il cui intento deve intendersi rivolto all'esclusivo interesse del consumatore.
- d) La Società Axxo S.p.a. impegna a informare Lega Consumatori di eventuali fatti pregressi o circostanze emergenti in pendenza di rapporto che potrebbero interessare la collaborazione

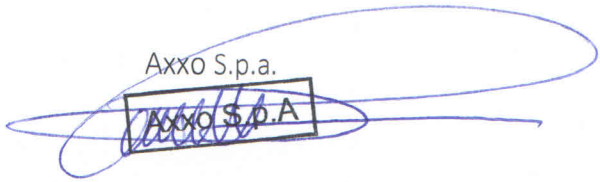
Axxo S.p.A.

anche da un punto di vista reputazionale (a titolo di esempio, indagini, procedure presso le Authority, contenziosi, etc.).

- e) In caso di violazione del predetto articolo Lega Consumatori si riserva di interrompere la collaborazione.
- f) Axxo S.p.a. si impegna a sostenere le iniziative di informazione e formazione dei cittadini consumatori che verranno organizzate da Lega Consumatori.
- g) Il presente accordo ha durata di anni 1 dalla data di sottoscrizione.

Milano, 28/07/2020

Axxo S.p.a.


Axxo S.p.A.

Lega Consumatori

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE

LEGA CONSUMATORI e AX XO S.p.a. definiscono di comune accordo il regolamento della procedura di conciliazione.

La procedura recepisce il modello della "Conciliazione Paritetica", in conformità ai principi del diritto dell'Unione europea sanciti dalla Raccomandazione 257/98/CE e dalla Raccomandazione 2001/310/CE.

La controversia in sede conciliativa viene decisa secondo equità nelle ipotesi di problemi derivanti dall'acquisto di veicoli usati presso i rivenditori che usufruiscono dei servizi offerti da Ax xo S.p.a.

Il presente Regolamento è messo a disposizione tramite pubblicazione per via telematica sul sito Internet www.axxo.it e il sito di LEGA CONSUMATORI

Alla procedura di Conciliazione potranno far ricorso i consumatori, così come definiti all'art 3 lett. a del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 per reclami relativi ai propri diritti previsti dalla normativa di settore e dalle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai casi di mancato rispetto delle norme di qualità per l'acquisto di veicoli usati.

ART. 1 – OPERATIVITÀ E CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

Oggetto della procedura di conciliazione sono le controversie di qualsiasi natura e valore insorte tra uno o più consumatori e Ax xo S.p.a. aderente al presente protocollo. Può accedere alla procedura di conciliazione il consumatore: - che abbia già presentato, nei termini contrattuali o di legge, reclamo e ne abbia ricevuto una risposta ritenuta insoddisfacente oppure non abbia ottenuto alcuna risposta trascorsi 60 giorni dal ricevimento del reclamo. - che, in relazione all'oggetto della domanda di conciliazione, non si sia già rivolto alla magistratura e non abbia incaricato altri soggetti a rappresentarlo

ART. 2 – ISTRUZIONE DELLA DOMANDA DI CONCILIAZIONE Per accedere alla procedura di conciliazione il consumatore si rivolge a Lega Consumatori a cui indirizza la domanda di conciliazione L'associazione dei consumatori, ricevuto il "modulo di richiesta di conciliazione", - verifica la presenza delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 1; - analizza il caso valutando la documentazione presentata dal consumatore, ed in particolare la risposta dell'impresa al reclamo; - verifica se esistono i presupposti per dare seguito alla richiesta di conciliazione ed in particolare se sullo stesso caso sia già intervenuto un tentativo di conciliazione o sia stata interessata altra associazione. Valutata l'ammissibilità e i presupposti di fatto della domanda, l'associazione la inoltra all'Ufficio di conciliazione presso Ax xo e al proprio conciliatore nominato dal consumatore.

ART. 3 - COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE La commissione di conciliazione ha natura paritetica ed è formata da un rappresentante dell'impresa e da un rappresentante dell'associazione dei consumatori che ha ricevuto la domanda di conciliazione. Il conciliatore dell'associazione dei consumatori è nominato dal consumatore, che lo indica nella domanda, conferendogli mandato. Il conciliatore dell'impresa è nominato da quest'ultima. L'Ufficio di conciliazione comunica ai conciliatori le rispettive nomine e i rispettivi recapiti telefonici e di posta elettronica.

ART. 4 – LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE La procedura di conciliazione si intende formalmente instaurata nella data in cui all'impresa perviene la domanda di conciliazione, redatta secondo il modello di cui all'allegato A, ad essa inviata dall'Ufficio di conciliazione. Dopo la presentazione della

Ax xo S.p.A.

domanda di conciliazione, i componenti della commissione di conciliazione hanno accesso, nei limiti di legge, alle informazioni e ai dati contrattuali in possesso dell'impresa e pertinenti al tentativo di conciliazione in corso, con congruo anticipo rispetto alle riunioni della commissione. La commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione della controversia entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'impresa. A tal fine la commissione si riunisce anche a distanza. Le riunioni della commissione di conciliazione non sono pubbliche. Tutte le informazioni di cui i componenti della commissione di conciliazione vengono in possesso nel corso della procedura devono considerarsi riservate.

ART. 5 – ESITO DELLA PROCEDURA La Commissione formula un'ipotesi di conciliazione redigendo un verbale di conciliazione e lo sottopone alle parti, che, se vi aderiscono, lo sottoscrivono. Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dai conciliatori, ha efficacia di transazione ai sensi dell'art. 1965 c.c., è immediatamente vincolante fra le parti, e implica rinuncia ad ogni azione giudiziale avente ad oggetto la medesima controversia. Se la Commissione non riesce a concordare un'ipotesi di conciliazione o se le parti non l'accettano, i conciliatori ne danno atto sottoscrivendo un verbale di mancato accordo secondo il modello di cui all'allegato B. Il verbale di conciliazione, o di mancato accordo, è trasmesso al consumatore, al recapito indicato nella domanda, a cura dell'Ufficio di Conciliazione.

Axxo S.p.A.